

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-377/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/92/CE — Protezione dei lavoratori — Esposizione ai rischi di atmosfere esplosive — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 330/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella Causa C-377/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 settembre 2004, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. D. Martin e V. Kreuzschitz) contro **Repubblica d'Austria** (agente: sig.ra C. Pesendorfer), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e U. Lõhmus, giudice, avv. generale: L. A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato in data 27 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla completa trasposizione della direttiva del Parlamento europeo del Consiglio 16 dicembre 1999, 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE), la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.*

2. *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-23/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/34/CE — Condizioni di lavoro — Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 330/12)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-23/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 25 gennaio 2005, nella causa tra **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig. G. Rozet e sig.ra N. Yerrell) e **Granducato di Lussemburgo** (agente: sig. S. Schreiner) la Corte (Sesta Sezione) composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato — eccezion fatta per quanto riguarda le disposizioni da adottare per i medici in formazione — le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva medesima.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.